

Statuto sociale dell'Associazione culturale
CRAB - ETS

Articolo. 1

Costituzione e denominazione

In riferimento all'articolo 18 della Costituzione italiana e in base agli articoli 36 e segg. del Codice Civile si costituisce l'Associazione culturale denominata "CRAB - ETS" che negli articoli seguenti verrà indicata come l'Associazione. Tale Associazione non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata dalle norme del Codice Civile, da ogni disposizione vigente in materia, dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo. 2

Sede

L'Associazione ha la sua sede legale in TORINO.

L'Associazione ha sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, sezioni e rappresentanze anche in altre località, in Italia e all'estero; tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito dell'Associazione.

Articolo. 3

Carattere, scopo e oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione di espressioni della cultura e dell'arte, principalmente nel settore teatrale e dello spettacolo, rivolto ad un pubblico adulto, ad un pubblico minorile ed alle istituzioni scolastiche, sia nell'ambito del territorio nazionale che internazionale.

L'Associazione, nel perseguire tali finalità, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale avente ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini e sostenere i propri valori attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura quali:

- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione, anche in forma associata, di iniziative teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali, editoriali, di animazione e di arti visive nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi;
- l'esercizio di attività dirette alla sensibilizzazione del pubblico alle produzioni artistiche, compresa l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni itineranti, operando anche scambi e collaborazioni, in termine di coproduzione, di progetti, di iniziative e di ospitalità al fine di mettere in relazione gli associati ed altri soggetti e di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra loro.

lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale, quali:

- la gestione di corsi finalizzati alla formazione ed educazione, alla realizzazione ed alla visione del Teatro, nonché all'aggiornamento delle tecniche pedagogiche ed educative derivanti dall'utilizzo del Teatro nell'insegnamento;
- la promozione e lo svolgimento di attività di qualificazione, aggiornamento e formazione incluse conferenze, seminari e convegni di studio e di ricerca;

In relazione agli scopi di cui sopra, l'Associazione può svolgere altresì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere e organizzare manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- gestire, direttamente o indirettamente, anche per conto terzi, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, mostre, fiere, concerti e manifestazioni culturali pubbliche;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, qualora si rendesse necessario per il perseguimento dello scopo istituzionale;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia disponibilità;

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività e azione connessa o affine alle attività di interesse generale perseguite, nel rispetto della normativa vigente:

- potrà collaborare, aderire, stipulare accordi e/o contratti con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza;
- può compiere qualsiasi operazione finanziaria e immobiliare.
- creare ed utilizzare strutture proprie o usufruire di quelle esistenti messe a disposizione da enti comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali e da persone giuridiche, imprese, associazioni e fondazioni pubbliche o private;
- reperire strumenti, attrezzature, spazi e strutture ricettive, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso e utilizzo esclusivo degli associati o di persone da questi indicate al fine di conseguire e condividere le finalità sociali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali tra i quali:

- la produzione, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione e distribuzione, la vendita, la concessione in uso e il noleggio di prodotti, sistemi, servizi ed opere dell'ingegno, in modo particolare ma non esclusivo, nel settore del testo, del suono, dell'immagine, dello spettacolo e dei beni culturali ed ambientali comprese pubblicazioni periodiche letterarie, opere teatrali e discografiche e qualsiasi opera dell'intelletto, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore;
- Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, consulenti, tecnici o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.
- All'Associazione possono iscriversi e affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell'Associazione. Tali suddivisioni e specializzazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento dell'Associazione al fine di renderlo più incisivo e proficuo.
- L'Associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che dovessero essere funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statuari.

Articolo. 4 Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, che ne diverranno di proprietà;
- conferimenti patrimoniali dei associati;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono esclusivamente destinate e utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi da privati,
- contributi dello Stato e di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite del proprio patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali produttive.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È altresì divieto, di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere di beni o prestare servizi, anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

In caso estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Articolo. 5

Durata ed esercizio sociale

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale ha cadenza annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo. 6

Contabilità e bilancio d'esercizio

È istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo, o di persone all'uopo delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Il Bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale e documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo presentare, unitamente al Bilancio d'esercizio, anche il Bilancio preventivo, in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'Associazione.

Articolo. 7

Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi sociali ed intendono partecipare alla vita dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e ne condividono le finalità impegnandosi concretamente, mossi da spirito di solidarietà.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta in carta libera che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- la categoria degli associati cui intende appartenere;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- denominazione, sede e attività;
- dichiarazione ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'associato è subordinata all'accoglimento della domanda, da parte del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere contro tale parere e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare un componente ad accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati. Il Consiglio Direttivo ratifica tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale.

Il nuovo ammesso assume la qualifica di associato, il giorno successivo alla delibera di accettazione, versando la quota associativa sottoscritta e la sua permanenza si considera a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'Art. 9.

La quota associativa annuale viene determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti i soci saranno iscritti nel libro dei soci tenuto cura del Consiglio Direttivo.

Articolo. 8

Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono in numero indeterminato e hanno diritto di voto per approvare lo Statuto, i regolamenti, i bilanci per eleggere gli organi dell'Associazione. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Tutti gli associati, sia fondatori che ordinari, hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento quote straordinarie;
- al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di:

- voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- eleggere gli organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il Bilancio;
- godere dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- partecipare:
 - (1) alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali se eletti;
 - (2) alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti;
 - (3) a tutte le iniziative ed alle attività dell'Associazione.

Articolo. 9

Perdita della qualità di associato

La qualifica di associato si perde immediatamente nei seguenti casi:

- mancato versamento della quota sociale annuale;
- decesso e dimissioni;
- recesso, dietro presentazione di dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo tramite mezzi che garantiscano una ricevuta di avvenuta consegna.

Nei casi di indisciplina e comportamenti scorretti nonché di violazione delle norme statutarie e delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo, oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata, verranno contestate all'associato mediante comunicazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento del fatto da parte del Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di associato dell'Associazione.

L'esclusione o la riammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo sentite le ragioni dell'associato, entro novanta giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata all'associato entro otto giorni dalla data di delibera. All'associato è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Gli associati receduti, espulsi, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono utilizzare per loro fine quanto l'Associazione ha prodotto.

Il nominativo dell'associato che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal verificarsi del fatto.

Articolo. 10

Organi sociali

Sono organi sociali:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea degli associati;
- Il Tesoriere;
- Organo di controllo, ove nominato;
- Revisore dei conti, ove nominato.

Articolo. 11

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati a scrutinio segreto salvo deroghe, sulla base delle candidature proposte dagli associati indipendentemente dalla qualifica dell'associato stesso. Ogni associato ha diritto alla candidatura a Consigliere. Restano in carica per la durata di tre esercizi salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Se la graduatoria è esaurita o il primo dei non eletti è indisponibile, si

convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo consigliere. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al RUNTS.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del codice civile.

Articolo. 12

Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, e se del caso un Vice Presidente ed un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Nel caso vengano conferiti loro particolari incarichi, potrà essere loro corrisposto adeguata remunerazione o compenso purché entro i limiti dell'Art. 8 comma 3 lettera a) del DLgs 117/2017. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Articolo. 13

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri;

- comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio dell'Associazione e all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in teleconferenza o altra forma elettronica/telematica, almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza con un preavviso di almeno 24 ore. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della seduta.

In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Il consigliere che, senza motivazione né giustificazione, non partecipa a tre sedute del Consiglio decade automaticamente dalla carica.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo. 14

Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- redige il Bilancio dell'Associazione entro 4 mesi la chiusura di ciascun esercizio o entro 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano purché entro i termini per il deposito del Bilancio al RUNTS;
- convoca l'Assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità ed almeno una volta l'anno per la deliberazione sul Bilancio dell'Associazione;
- delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e all'Assemblea che deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro novanta giorni dalla data di inoltro;

- provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- determina l'entità della quota associativa annuale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali ed in particolare del libro soci;
- istituisce sedi secondarie, filiali, e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea.

Articolo. 15

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente se nominato.

Articolo. 16

Tesoriere

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Ha il compito di amministrare le disponibilità dell'Associazione e di presentare al Consiglio, dietro richiesta formale, il rendiconto di cassa/Bilancio.

Articolo. 17

Assemblea dei soci

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del Bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione. È facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione con comprovata notifica di ricezione, al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'Assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo. 18

Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria o straordinaria, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. Per gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno ventiquattr'ore di distanza.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare, per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed eventualmente quello preventivo. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere ed approvare i programmi e le linee guida delle attività;
- b) nominare o revocare i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- c) nominare o revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione;

- f) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene proposta e si riunisce ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente. Delibera in merito:

- a) alle richieste o necessità di modifica dello Statuto;
- b) allo scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- c) alla nomina del liquidatore;
- d) alla necessità o volontà di effettuazione di operazioni straordinarie quali Fusione, Scissione, Trasformazione etc.

Articolo. 19

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati dell'Associazione iscritti nel registro degli associati alla data fissata per la riunione assembleare. Ogni associato ha diritto ad un voto purché iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa e maggiorenni. Per gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche in teleconferenza ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità di chi vota.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un associato presente scelto dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente di constatare il diritto d'intervento in Assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per modifiche statutarie ed effettuazione di operazioni straordinarie è valida sia in prima che in seconda convocazione con i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per scioglimento e nomina del liquidatore delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto dei 3/4 degli associati. È ammesso un numero massimo di 2 deleghe per associato.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua mancanza, da un associato designato dall'assemblea stessa) e controfirmato dal presidente della seduta.

Articolo. 20

Libri sociali

L'associazione, in base al dettato dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 deve tenere i seguenti libri sociali in formato cartaceo e/o digitale:

- Libro degli associati o aderenti;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 7 giorni dalla richiesta.

Articolo. 21

Organo di controllo e Revisore dei conti

La nomina di un Organo di controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

La nomina del Revisore legale dei conti, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Possono assumere tali cariche i soggetti aventi i requisiti indicati nel D.Lgs. n. 117/2017.

Entrambi gli organi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se costituito, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul concreto funzionamento. Inoltre, esercita i compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso può esercitare inoltre, qualora ne sussistano i requisiti, la revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo. 22

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1) del D.Lgs n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo. 23

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti che regolano gli enti del Terzo settore.

Il Presidente

Pierpaolo Congiu



Il Vicepresidente

Luciana Gravina

